COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività di noleggio con conducente.

Approvato con Deliberazione C.C. n 96 del 30/07/2026

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto della deliberazione 1
ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi 1
ARTICOLO 3 - Definizioni 1
ARTICOLO 4 - Attività 2
ARTICOLO 5 - Definizione del servizio 2
ARTICOLO 6 - Figure giuridiche abilitate a svolgere l'attività 2
ARTICOLO 7 - Ruolo dei conducenti 3
ARTICOLO 8 - Commissione consultiva 3
ARTICOLO 9 - Noleggio con autovettura 4
ARTICOLO 10 - Noleggio con motocarrozzetta 4
ARTICOLO 11 - Noleggio con altra tipologia di veicoli 5
ARTICOLO 12 - Svolgimento del servizio di NCC con autovettura 5
ARTICOLO 13 - Foglio di servizio 6
ARTICOLO 14 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea 6
ARTICOLO 15 - Numero delle autorizzazioni rilasciabili 6
ARTICOLO 16 - Bandi pubblici di assegnazione 7
ARTICOLO 17 - Autorizzazione per veicoli non di categoria M 1 9
ARTICOLO 18 - Trasferimento dell'autorizzazione 9
ARTICOLO 19 - Subingresso mortis causa 10
ARTICOLO 20 - Conferimento dell'attività 11
ARTICOLO 21 - Sostituzioni alla guida 11
ARTICOLO 22 - Aziende di NCC di autobus, disposizioni particolari 12
ARTICOLO 23 - Caratteristiche delle autovetture 12
ARTICOLO 24 - Sostituzione dell'autovettura 13
ARTICOLO 25 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio 13
ARTICOLO 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione 14
ARTICOLO 27 - Tariffe del servizio di NCC 14
ARTICOLO 28 - Sospensione validità dell'autorizzazione 14
ARTICOLO 29 - Decadenza e revoca delle autorizzazioni 15
ARTICOLO 30 - Sanzioni amministrative 16
ARTICOLO 31 - Disposizioni finali e transitorie 16

ARTICOLO 1 - Oggetto della deliberazione

1. Oggetto della presente deliberazione è la regolamentazione delle vicende amministrative che disciplinano le procedure relative all'attività di noleggio con conducente, svolto con i veicoli indicati dall'articolo 1 della Legge 21/1992.

2. Il Noleggio con conducente può essere svolto con:
   a) autovettura;
   b) motocarrozzette;
   c) velocipede;
   d) natante;
   e) veicoli a trazione animale.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. La presente deliberazione è emanata sulla base delle disposizioni normative di seguito elencate:
   - Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*);
   - Legge regionale della Toscana 6 Settembre 1993 n. 67 (*Norme in materia di trasporto di persone*);
   - D.G.R. Toscana 1° Marzo 1995 n. 131 (*Criteri per la redazione dei regolamenti*);
   - Legge 11 Agosto 2003 n. 218 (*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*);
   - Legge regionale della Toscana 16 Giugno 2008 n. 36 (*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*);
   - D.lgs. n. 30 Aprile 1992 n. 285 (*Codice della strada*);
   - D.M. 20 Aprile 1993 (*Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura*);
   - D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 articolo 10-bis (*Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea*);
   - D.M. 2 Luglio 2024 n. 203 (*Istituzione del registro nazionale dei trasporti*).

ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente Deliberazione si intende per:
   a) **Autovettura**: il veicolo di categoria M 1 indicato dall'articolo 47, comma, 2 lettera b) del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
   b) **Motocarrozzetta**: il veicolo di categoria L 4 indicato dall'articolo 47, comma 2, lettera a) del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
   c) **Velocipede**: i veicoli indicati dall'articolo 50 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
   d) **Natante**: le unità da diporto non registrata di lunghezza pari o inferiori a 10 metri;
   e) **Veicoli a trazione animale**: i veicoli indicati dall'articolo 49 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
   f) **NCC**: l'attività di noleggio con conducente prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 21/1992;
   g) **Ruolo**: il Ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 e organizzato dalla Regione Toscana con la L.R. 67/1993;
   h) **RENT**: il Registro Elettronico pubblico nazionale delle imprese titolari di autorizzazioni di NCC con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore (istituito ai sensi dell'articolo 10- bis, comma 3, primo periodo, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12);

i) **Foglio di servizio**: il foglio di servizio cartaceo di cui all'articolo 11, comma 4 della Legge 21/1992 riservato all'esercizio del servizio di NCC svolto esclusivamente mediante autovettura e motocarrozzetta che contenga tutti i dati previsti dalla legge;
j) **Rimessa**: per rimessa si intende un luogo privato, non di uso pubblico, adeguatamente delimitato, idoneo (anche in riferimento alla normativa edilizia, urbanistica e di sicurezza antincendio, ed alla destinazione d'uso) alla sosta dell'autoveicolo adibito al servizio di NCC. La rimessa deve essere ubicata nel territorio del Comune e nella disponibilità esclusiva dell'impresa di NCC per l'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 4 - Attività

1. Nel territorio del Comune di Greve in Chianti non è organizzato né previsto l'esercizio del trasporto mediante TAXI di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 21/1992.

2. Nel territorio comunale di Greve in Chianti è consentito e disciplinato dalla normativa di settore e dal presente regolamento l'esercizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 21/1992 svolto mediante l'utilizzo di autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animale e velocipede.

3. Nel territorio comunale non essendo esercitato il servizio taxi è consentita la sosta dei veicoli di categoria M 1 sulla pubblica via, limitatamente al luogo e nel numero massimo di autovetture autorizzate da questo comune e stabilito dalla segnaletica stradale.

4. Ai fini del comma 3 la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli dotati di autorizzazione rilasciata da questo stesso comune.

5. Le rimanenti tipologie di veicoli abilitati allo svolgimento dell'attività di NCC dovranno attendere l'avvio del servizio all'interno della rimessa indicata nel titolo autorizzativo.

ARTICOLO 5 - Definizione del servizio

1. Il servizio di NCC svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità del trasferimento dell'utenza che avanza, presso la sede dell'impresa o la rimessa, la richiesta di trasferimento senza limiti di tempo e di percorso, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

2. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 8, verifica, attraverso uno studio di fattibilità la possibilità che anche gli esercenti l'attività di NCC, nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quelle vigenti in materia, possano partecipare a tali tipologie di servizio.

3. L'eventuale servizio previsto dal comma precedente sarà disciplinato da apposita disposizione approvata dall'amministrazione comunale.

4. Eventuali tematiche non previste dal presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 6 - Figure giuridiche abilitate a svolgere l'attività

1. Le imprese titolari di autorizzazione per Noleggio con conducente di autobus di cui all'articolo 5 della Legge 11 Agosto 2003 n. 218 sono abilitate, anche se svolte in qualsiasi forma societaria, a partecipare ai bandi di assegnazione delle autorizzazioni e quindi svolgere attività di Noleggio con conducente ai sensi della Legge 21/1992 e del presente regolamento nel rispetto del regime autorizzativo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, fermo restando l'intestazione al legale rappresentante della società, la conduzione del veicolo potrà avvenire solamente da parte dei soggetti indicati dall'articolo 6 della citata Legge 218/2003 purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della L.R. Toscana 36/2008.

3. Le aziende autorizzate alla conduzione di autobus, di cui al comma 1, in possesso di autorizzazione per il noleggio con conducente di autovetture di categoria M 1 o di motocarrozzette, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all'articolo 6 della Legge 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("*Nuovo codice della strada*"), oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. Salvo quanto previsto dal comma precedente, oltre le figure giuridiche previste dall'articolo 7 della Legge 21/1992, l'attività di noleggio con conducente mediante autovettura può essere svolta anche da società di persone o capitali il cui titolo abilitativo sarà intestato al legale rappresentante della stessa, che dovrà possedere personalmente il requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti. Tale iscrizione non è richiesta per coloro che accedono all'intestazione dell'autorizzazione attraverso la partecipazione al bando di concorso quale legale rappresentante della società abilitata all'esercizio del servizio di autobus con conducente; in tale ipotesi la validità dell'autorizzazione sarà legata all'esistenza e funzionamento dell'attività di noleggio mediante autobus.

ARTICOLO 7 - Ruolo dei conducenti

1. Sulla base dei compiti assegnati dall'articolo 6 della Legge 21/1992, la Regione Toscana ha istituito con la Legge regionale 67/1993, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo è articolato su più sezioni in relazione alle tipologie di veicolo o natante utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

3. È consentito al medesimo soggetto di essere iscritto nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione al ruolo consente, limitatamente alla sezione, di partecipare ai concorsi pubblici di questa provincia e all'intestazione dell'autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente limitatamente ai veicoli o natanti facenti parte della sezione risultante dall'iscrizione.

ARTICOLO 8 - Commissione consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, al servizio e all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione attraverso la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita commissione composta da:

a) Sindaco, con funzione di Presidente o suo delegato;
b) Responsabile del servizio di Polizia Municipale o suo delegato;

c) Responsabile del servizio Turismo o suo delegato;
d) n.3 rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale o loro delegati;
e) n.1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativo a livello nazionale e regionale o suo delegato;
f) Responsabile del Servizio Sviluppo economico o suo delegato, con funzione di segretario verbalizzante.

2. Nell'ipotesi di mancato accordo unitario nella designazione dei membri indicati alle lettere d) ed e) l'Amministrazione provvederà al sorteggio fra i nominativi proposti dalle associazioni. Nel caso di mancata indicazione dei nominativi la commissione si svolgerà senza tali soggetti, rimanendo composta dai soggetti indicati dalle lettere a), b), c) e f).

3. Non è previsto alcun compenso per le attività svolte dai membri della commissione.

4. La commissione dura in carica per 4 anni e comunque fino alla nuova nomina della successiva commissione.

5. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
c) segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67.

ARTICOLO 9 - Noleggio con autovettura

1. L'attività di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di autovettura, ovvero di tipologia M1 indicata dall'articolo 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento, può avvenire esclusivamente previo rilascio della specifica autorizzazione.

2. I veicoli di tipologia M1 sono autovetture con un massimo di 9 posti a sedere compreso il conducente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire solamente previo espletamento di un bando pubblico, subingresso o conferimento, svolto secondo le procedure e previsioni indicate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 10 - Noleggio con motocarrozzetta

1. Lo svolgimento dell'attività di NCC mediante motocarrozzetta necessita del rilascio di apposita autorizzazione a seguito della verifica, da parte degli uffici preposti, del possesso dei requisiti e delle qualifiche necessarie in capo al titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società.

2. L'attività è libera e soggetta solamente al possesso dei requisiti e delle qualifiche previste dalla normativa di settore e del presente regolamento.

3. L'interessato deve presentare specifica domanda, in bollo, nella quale dichiara, nella forma autocertificativa, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore ovvero:
a) dati anagrafici completi e codice fiscale;

b) dati identificativi relativi all'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e relativo per la sezione prevista dall'articolo 3 comma 2 lettera a) della L.R. Toscana 67/1993;
c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5 comma 2 della LR 67/1993;
d) avere la disponibilità, in base a un titolo giuridico valido, di una rimessa, idonea alla sosta del veicolo, ubicata in questo comune.

4. Successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dall'interessato, questi dovrà richiedere il rilascio del nulla osta all'immatricolazione, a proprio nome o della eventuale società da lui rappresentata, del veicolo che sarà utilizzato nello svolgimento dell'attività.

5. L'autorizzazione sarà rilasciata solo a seguito della verifica dell'effettivo rilascio a suo nome dei documenti di circolazione.

6. La sosta della motocarrozzetta può avvenire solamente all'interno della rimessa indicata nella domanda di cui al comma 3 lettera d).

ARTICOLO 11 - Noleggio con altra tipologia di veicoli

1. L'attività di noleggio con conducente può essere svolta anche mediante l'utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati negli articoli 9 e 10 del presente regolamento, ovvero velocipedi e veicoli a trazione animale. Tali attività risultano non soggette al rispetto di specifici contingenti numerici per effetto dell'abrogazione delle restrizioni operato dall'articolo 3 comma 11-bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138, convertito con la Legge 148/2011.

2. L'attività di noleggio con conducente svolta con veicoli a trazione animale o velocipedi è soggetta alle medesime disposizioni previste dal precedente articolo 9 in quanto applicabili, oltre al consenso formale del servizio veterinario della AUSL.

3. L'attività di cui al presente articolo è soggetta al rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 12 - Svolgimento del servizio di NCC con autovettura

1. L'attività di noleggio con conducente può essere svolta solamente mediante il possesso di specifica autorizzazione rilasciata attraverso bando pubblico o subingresso. L'autorizzazione è personale e cedibile/trasferibile soltanto nei casi e nelle modalità stabilite all'art. 18 del presente regolamento.

2. Nell'autorizzazione viene indicata la targa del veicolo autorizzato corretta e completa, e/o il conferimento del soggetto titolare dell'azienda, sia essa persona fisica che giuridica e il luogo nel quale è stata dichiarata ed accertata l'ubicazione della rimessa, idonea a custodire il veicolo.

3. L'attività può essere svolta direttamente dal suo intestatario o da dipendente o collaboratore familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. Nello svolgimento dell'attività è obbligatorio l'utilizzo di un foglio di servizio previsto dall'articolo 11 della Legge 21/1992 secondo le modalità e metodi indicati nel successivo articolo 13.

5. Il veicolo adibito allo svolgimento dell'attività non può sostare sulla pubblica via.

6. In deroga al disposto del comma 5 è consentita la sosta su area pubblica solamente per il tempo necessario a consentire al cliente che ha prenotato il servizio di raggiungere il veicolo nel luogo stabilito dall'accordo; in tale ipotesi dovrà risultare nel foglio di servizio cartaceo, la corretta e completa registrazione del servizio prenotato.

7. L'autista durante lo svolgimento del servizio dovrà osservare scrupolosamente le norme comportamentali previste dall'articolo 9 della Delibera del Consiglio Regionale 1° Marzo 1995 n. 131.

ARTICOLO 13 - Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio previsto dall'articolo 11 della Legge 21/1992 e indicato dal precedente articolo 12 comma 4 ovvero dall'articolo 3 comma 1 lettera i) è in formato cartaceo.

2. Il foglio di servizio cartaceo, numerato progressivamente, deve contenere i dati indicati dall'articolo 11 della Legge 21/1992. In particolare, il foglio di servizio deve essere compilato per ogni servizio e prevedere l'indicazione di:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.

3. La parziale o difforme compilazione del foglio di servizio comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 11-bis della Legge 21/1992.

4. I fogli di servizio cartacei sono mantenuti per 15 giorni all'interno del veicolo per essere esibiti, a richiesta, agli organi di vigilanza. Copia di tali fogli deve essere depositata nella rimessa.

5. Potrà essere acquisito un ulteriore servizio anche durante lo svolgimento di un precedente purché sia annotato sul foglio di servizio.

ARTICOLO 14 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

I veicoli immatricolati per il servizio di NCC possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa deliberazione dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 15 - Numero delle autorizzazioni rilasciabili

1. Per effetto della liberalizzazione relativa alle attività di noleggio con conducente, introdotta dall'articolo 3 comma 11-bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 convertito con la Legge n. 148 del 14 Settembre 2011, che esclude dall'abrogazione delle restrizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 i veicoli di categoria M 1, devono intendersi non soggette al rispetto del contingente numerico le attività di Noleggio con conducente svolte attraverso motocarrozzette, veicoli a trazione animale, velocipedi e natanti, ferma restando la necessità di possedere i restanti requisiti.

2. Trattandosi di dotazioni limitate, le assegnazioni delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di Noleggio con conducente svolto mediante veicoli di categoria M 1 possono avvenire esclusivamente attraverso l'espletamento di bandi pubblici di concorso di cui al successivo articolo 16.

3. Il numero massimo di ulteriori autorizzazioni rilasciabili viene stabilito tramite una relazione approvata dalla Giunta comunale ed allegata al bando pubblico di concorso di cui al successivo articolo 16. Tale relazione tiene conto dei fattori individuati dai successivi commi del presente articolo.

4. I fattori che contribuiscono a costituire il contingente disponibile, elencati all'articolo 4 della Delibera del Consiglio Regionale 1° Marzo 1995, n. 131, sono relativi a:

a) numero abitanti;
b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato.

5. Altro elemento che contribuisce a costituire il contingente è la necessità di poter garantire un sicuro collegamento fra il capoluogo e le aree di interscambio per i collegamenti di tipo ferroviario delle vicine stazioni.

ARTICOLO 16 - Bandi pubblici di assegnazione

1. Limitatamente ai veicoli di categoria M1, il rilascio dell'autorizzazione avviene attraverso lo svolgimento di un bando che sarà reso noto a mezzo di pubblicazione sul BURT e sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, sarà anche comunicato alle associazioni di categoria.

2. Nel bando sarà indicato il numero massimo delle autorizzazioni da assegnare, i tempi, le procedure e la modulistica da utilizzare per la partecipazione.

3. I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle graduatorie saranno inseriti nel bando stesso e potranno essere relativi anche:

- allo stato del partecipante;
- all'esperienza lavorativa e professionale del partecipante e alla sua eventuale ulteriore attività lavorativa;
- all'età anagrafica;
- alla conoscenza di una o più lingue straniere;
- alle caratteristiche del mezzo utilizzato per l'espletamento del servizio;
- alla conoscenza del territorio comunale e provinciale o ad altre particolarità tese a caratterizzare il legame con il territorio da parte del candidato;
- alla disponibilità a svolgere, anche gratuitamente, servizi di tipo sociale.

Potranno essere previste delle prove per la valutazione dei criteri sopra descritti.

4. I criteri indicati dal comma precedente saranno concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Scaduti i termini di presentazione delle domande il Comune pubblica l'elenco dei soggetti ammessi alla partecipazione. Tale elenco diverrà definitivo se entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione non saranno poste dagli interessati obiezioni o richieste di chiarimenti ai quali sarà dato formale riscontro all'indirizzo di PEC indicato nella domanda di partecipazione, rendendo definitivo l'elenco pubblicato nei 10 giorni successivi.

6. Possono partecipare al bando tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, dichiareranno nella forma autocertficativa il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti morali previsti dall'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale della Toscana 6 settembre 1993 n. 67;

b) iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e istituito dall'articolo 3 della L.R. Toscana 67/1993 per i veicoli di categoria M1 (autovetture con 9 posti a sedere compreso il conducente);
c) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione europea, ovvero di altro Stato avente condizione di reciprocità con lo Stato italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea;
d) non trovarsi in nessuna delle condizioni di cause di decadenza, sospensione o divieto, previste dal D.lgs. 159/2011; si rammenta che in caso di partecipazione al bando da parte di organi societari o collettivi, tali cause sono estese a tutti i soggetti indicati dall'articolo 85 del citato Decreto legislativo.

7. Possono partecipare al bando di assegnazione anche le aziende intestatarie di autorizzazione per il noleggio di autobus con conducente di cui alla Legge 218/2003; in tale ipotesi non sarà richiesto il requisito previsto dalla lettera b).

8. Fermo restando l'azione penale relativa alla dichiarazione resa, non sarà possibile assegnare l'autorizzazione a coloro i quali dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati venisse accertata la mendacità di tali dichiarazioni. In tal caso l'autorizzazione verrà assegnata al successivo in graduatoria.

9. Saranno esclusi dallo svolgimento del bando coloro che parteciperanno utilizzando un modello di domanda diverso rispetto a quello messo a disposizioni e allegato al bando stesso, o anche nel caso di incompleta compilazione del modello.

10. Al termine delle operazioni di verifica della completezza formale della domanda di partecipazione, sarà resa nota la graduatoria dei partecipanti ammessi al concorso. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco potranno essere presentate memorie o scritti difensivi tesi a conoscere o modificare i criteri applicati, i punteggi attribuiti e conseguentemente la composizione della graduatoria. Le memorie o richieste di chiarimento dovranno essere circostanziate e riferite solamente al diretto interessato, non potranno essere estese ad una verifica generalizzata sull'operato dell'amministrazione.

11. L'elenco definitivo, sarà reso noto mediante notificazione agli interessati e alle associazioni di categoria. Entro i termini di legge gli interessati potranno adire alle tutele previste dalla vigente normativa.

12. I soggetti che risulteranno inseriti nella graduatoria, limitatamente al numero delle autorizzazioni poste a bando, dovranno dimostrare, entro il termine di 30 giorni eventualmente prorogabile a richiesta dell'interessato per giustificati motivi, la disponibilità di una rimessa sulla base di un valido titolo giuridico, idonea a custodire il veicolo che intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

13. Successivamente all'adempimento degli atti indicati al comma precedente, potranno richiedere il rilascio del nulla osta finalizzato all'immatricolazione a proprio nome, ovvero quello risultante dalla graduatoria definitiva, del veicolo che sarà utilizzato nello svolgimento dell'attività.

14. Ottenuto il rilascio dell'autorizzazione con l'indicazione dei dati relativi alla rimessa e al veicolo risultante dalla documentazione relativa all'immatricolazione, l'interessato dovrà provvedere a richiedere prima di iniziare l'attività l'iscrizione al RENT indicato dall'articolo 3 comma 1 lettera h) del presente regolamento.

15. Non è consentito il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e la licenza per il servizio di taxi in capo al medesimo soggetto.

16. Ottenuto il rilascio dell'autorizzazione l'intestatario dovrà comunicare al comune gli eventuali nominativi dei suoi collaboratori utilizzati nello svolgimento dell'attività per la conduzione dei veicoli, siano essi collaboratori familiari, soci, dipendenti o altra forma di collaborazione; ciò al fine di consentire la verifica sull'iscrizione al ruolo dei conducenti.

ARTICOLO 17 - Autorizzazione per veicoli non di categoria M 1

1. L'attività di Noleggio Con Conducente svolta con veicoli di categoria diversa rispetto a quella di M1 è da ritenersi non soggetta a limitazione numerica, fermo restando l'obbligo di possedere tutti i restanti requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, oltre quelli indicati dal presente regolamento.

2. L'attività di cui al comma precedente necessita del rilascio di apposita autorizzazione previa presentazione di istanza nella quale l'interessato dichiara, nella forma autocertificativa:
a) iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 in relazione alla tipologia di veicolo che sarà oggetto dell'attività.
b) possesso dei requisiti personali indicati dall'articolo 5 della LR 67/1993.
c) disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa idonea a custodire il veicolo oggetto dell'attività.

3. A seguito delle verifiche positive di rispondenza delle dichiarazioni autocertificate rese, sarà data comunicazione all'interessato il quale dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per l'immatricolazione del veicolo che sarà utilizzato nello svolgimento dell'attività.

4. A seguito del possesso del veicolo e della rispondenza ai requisiti previsti dal titolo III del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, oltre al possesso della documentazione attestante l'intestazione al medesimo soggetto e l'immatricolazione ad uso di Noleggio con conducente, verrà rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività con l'indicazione della sede della rimessa e della targa del veicolo.

5. Nell'ipotesi di attività svolta mediante l'utilizzo di veicoli a trazione animale sarà indispensabile il formale parere favorevole del medico del servizio pubblico veterinario, anche in relazione al locale stalla.

6. Tutti i dati e le condizioni sopra prescritte o indicate dovranno risultare intestate alla medesima persona fisica o legale rappresentante di società.

7. A seguito dell'avvio concreto dell'attività l'interessato dovrà attivare l'azienda al registro delle imprese, indicando la sede legale o operativa nell'ambito territoriale di questo comune.

ARTICOLO 18 - Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'azienda che svolge l'attività di noleggio con conducente può essere trasferita, in proprietà o gestione, previa sottoscrizione di contratto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida, previa presentazione di certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

2. Il subentrante deve risultare iscritto al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 per la categoria di veicoli che comprende quello oggetto del trasferimento già al momento della sottoscrizione del contratto. Deve inoltre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della Legge Regionale 67/1993.

3. Dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla autentica delle firme ad opera del notaio, il cedente non potrà più utilizzare l'azienda che ha appena trasferito, compreso il veicolo che ne faceva parte anche se questo non fosse stato oggetto della cessione, in tale ipotesi il cedente per utilizzare il veicolo ad uso privato dovrà prima procedere alla modifica della sua immatricolazione.

4. Il cedente informa il Comune dell'avvenuto trasferimento dell'azienda indicando il nominativo del subentrante e gli estremi della sua iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. Nella comunicazione di cui al precedente comma 4 si dovrà anche indicare quale sia il requisito posseduto previsto dal comma 1, lettere da a) a c) del presente articolo che gli consentono di poter procedere alla cessione, indicando i riferimenti che consentono alla pubblica amministrazione di svolgere le necessarie verifiche.

6. Il subentrante deve presentare al comune domanda di rilascio di autorizzazione di Noleggio con conducente per subingresso, dichiarando gli estremi di identificazione del contratto di cessione, quelli relativi all'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992, gli estremi di valido titolo giuridico a lui intestato, che gli consente di utilizzare la rimessa e richiesta di rilascio di nulla-osta per l'immatricolazione del veicolo che sarà utilizzato nell'esercizio dell'attività.

7. Successivamente alla verifica positiva dell'idoneità della rimessa rispetto al veicolo per il quale si è chiesto il rilascio del nulla osta o si è ottenuta l'immatricolazione, il comune rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Noleggio con conducente indicando il nominativo dell'interessato, sia nel caso di persona fisica che legale rappresentante della società, la targa del veicolo e l'ubicazione della rimessa.

8. Intestazione dell'autorizzazione, iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 per il veicolo oggetto dell'attività, intestazione della carta di circolazione del veicolo, contratto per la disponibilità della rimessa, devono risultare tutti intestati al medesimo soggetto, sia che operi come impresa individuale che come legale rappresentante della società.

9. Il subentrante dovrà attivare, presso il registro delle imprese, la sede dell'azienda o una sua unità locale, con ubicazione in questo comune.

10. Il subentrante non potrà cumulare l'autorizzazione di Noleggio con Conducente alla licenza di taxi; una simile ipotesi di incompatibilità di cumulo deve risultare dalla attestazione autocertificativa contenuta nell'istanza di rilascio di autorizzazione per subingresso.

ARTICOLO 19 - Subingresso mortis causa

1. Nell'ipotesi di morte del titolare dell'autorizzazione hanno diritto a subentrare nell'azienda e quindi anche nell'autorizzazione, l'erede legittimo o gli eredi che si siano costituiti in società.

2. Il subingresso mortis causa è soggetto a previa richiesta di rilascio di autorizzazione nella quale l'interessato deve dichiarare il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della Legge

Regionale 67/1993 e l'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 e per la tipologia di veicoli per la quale si chiede l'intestazione.

3. È consentito ottenere l'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992 entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso del dante causa previa specifica autorizzazione del Sindaco il quale potrà anche consentire che l'intestazione dell'autorizzazione possa avvenire a favore di altro soggetto, designato dagli eredi, iscritto al ruolo e facente parte del nucleo familiare del dante causa.

4. Non è consentito l'esercizio dell'attività fino alla formalizzazione del rilascio dell'autorizzazione a favore dell'erede o del soggetto nominato ai sensi di quanto indicato al precedente comma 3.

ARTICOLO 20 - Conferimento dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione per il Noleggio con conducente può conferire la propria attività ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/1992.

2. Nell'ipotesi di conferimento di cui al comma 1 il servizio di Noleggio con conducente verrà svolto direttamente dal soggetto giuridico alla quale è stata conferita l'azienda e per effetto di tale conferimento viene rilasciata una nuova autorizzazione col numero della precedente, intestata al soggetto che conferisce in nome e per conto della società/cooperativa/consorzio a cui viene conferita.

3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 2 il socio conferente rimane titolare dell'azienda conferita e per tale effetto può rientrare in possesso della stessa nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 7 comma 3 della Legge 21/1992.

4. Nell'ipotesi di associazione a Cooperative di servizi, cui fa riferimento la lettera b) del comma 1, essendo lo scopo della cooperativa consistente nell'elargizione di servizi comuni a favore dei soci, l'autorizzazione e il veicolo rimarranno intestati al socio.

5. In entrambe le ipotesi previste dalle lettere a) e b) del precedente comma 1 l'interessato dovrà mantenere l'iscrizione al registro delle imprese ovvero il possesso della medesima Partita IVA posseduta prima del conferimento e anche l'unità operativa, o la sede, in questo territorio comunale.

6. Nell'ipotesi di conferimento, dovrà comunque essere garantito l'utilizzo della rimessa ubicata in questo territorio comunale; nell'ipotesi di scelta di una rimessa di tipo diverso, purché ubicata in questo stesso comune, rispetto a quella utilizzata dal socio conferente, si dovrà comunicare al Comune la sede, i dati catastali identificativi e gli estremi del valido titolo giuridico che consente il suo utilizzo.

7. Non si potrà procedere ad un nuovo conferimento o trasferimento prima che il titolare sia formalmente rientrato in possesso dell'azienda conferita e della relativa autorizzazione, ovvero abbia dichiarato e/o assolto il possesso dei requisiti necessari all'intestazione dell'autorizzazione.

8. Al termine del conferimento il socio conferente dovrà rientrare in possesso dell'azienda attraverso l'intestazione dell'autorizzazione, che potrà avvenire anche immediatamente nel caso di esclusione oppure decorsi 12 mesi dalla data in cui il socio abbia formalmente comunicato alla cooperativa la propria volontà di recesso; in entrambi i casi il decorso del termine avviene dalla prova certa della notifica dell'atto di recesso o esclusione.

ARTICOLO 21 - Sostituzioni alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della Legge 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

4. È consenta la sostituzione anche da parte di dipendenti purché iscritti al ruolo, in conformità alle vigenti disposizioni relative alle forme di lavoro subordinato.

5. La tipologia di rapporto di sostituzione alla guida dovrà essere formalizzata e esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 22 - Aziende di NCC di autobus, disposizioni particolari

1. Le aziende autorizzate allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente a mezzo di autobus, di cui alla Legge 218/2003, che abbiano ottenuto il titolo autorizzativo per il servizio di NCC con autovettura a mezzo di bando pubblico di concorso, possono adibire alla conduzione del veicolo lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. I soggetti indicati al comma precedente devono risultare iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli di categoria M1 o essere abilitati alla guida di autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente.

3. Nel caso di cui al comma 1 la relativa qualifica deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2001 con l'indicazione degli estremi del titolo, come indicato dall'articolo 6 comma 2 della L. 21/1992.

4. Restano salve le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge regionale 16 Giugno 2008 n. 36 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("*Nuovo codice della strada*") in quanto applicabili.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano all'attività svolta con veicoli di categoria M1 e di motocarrozzette.

ARTICOLO 23 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato mediante autovetture, aventi le caratteristiche tecniche e i requisiti definiti dal vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 16 dicembre 1992 n. 495. La carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai competenti uffici pubblici sulla base dell'Autorizzazione comunale di esercizio.

2. L'accesso all'utilizzo del servizio di noleggio con conducente è consentito a tutti i soggetti portatori di handicap. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, etc.) così come prescritto dall'art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1° marzo 1995.

3. Le autovetture impiegate nel servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno dalle dimensioni di cm. 22 x cm. 11 con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma di questo Comune. Le autovetture devono essere altresì dotate di una targa posteriore inamovibile, recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.

4. Le autovetture impiegate nel servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del veicolo, in posizione visibile al cliente trasportato, un cartello indicante il numero di telefono e l'Ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per presentare, alla Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 8 del presente Regolamento, reclami e segnalazioni su eventuali problemi riscontrati nello svolgimento del servizio.

5. I veicoli utilizzati per il servizio di Noleggio con conducente, diversi da quelli di categoria M 1, sono tenuti a riportare, in deroga al precedente comma 3, la sola targhetta metallica inamovibile recante la dicitura NCC, il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.

6. Deve altresì essere depositata a bordo dei veicoli adibiti a servizio di NCC, copia del presente regolamento a disposizione del passeggero che faccia richiesta di visionarlo.

ARTICOLO 24 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione del veicolo già autorizzato allo svolgimento dell'attività di Noleggio con conducente, avviene su richiesta dell'interessato che avanza all'ufficio comunale istanza di rilascio di apposito nulla osta nel quale sarà indicato il consenso del Comune a sostituire il precedente veicolo con uno diverso ma appartenente alla medesima classificazione.

2. A seguito della immatricolazione del nuovo veicolo e del permanere dell'idoneità della rimessa in relazione alle dimensioni dello stesso, sarà rilasciata un'autorizzazione col numero della precedente con l'indicazione del nuovo numero di targa.

3. Il nuovo veicolo dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed in particolare le dotazioni previste dall'art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1° marzo 1995 e qui richiamate dall'articolo 23.

ARTICOLO 25 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Durante lo svolgimento del servizio il conducente dovrà sempre mantenere un comportamento cortese e corretto nei confronti dell'utenza ed in particolare rispettare le indicazioni e comportamenti previsti dall'articolo 9 della Delibera del Consiglio regionale 1° Marzo 1995 n. 131, di seguito riportate:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero dell'autorizzazione, 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, 4) copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura.

ARTICOLO 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'intestatario dell'autorizzazione, o il suo incaricato, ha l'obbligo di mantenere il veicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività in perfette condizioni anche di pulizia.

2. Il veicolo dovrà essere in regola con tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa oltre che da quanto previsto dal codice della strada.

3. All'interno del veicolo dovrà essere depositata l'autorizzazione e copia del presente regolamento che a richiesta potrà esserne consentita la lettura da parte del cliente o organi di vigilanza.

4. Eventuali oggetti dimenticati a bordo del veicolo da parte del cliente dovranno essere prontamente consegnati agli uffici comunali.

5. Nella rimessa dovranno essere depositati e mantenuti i fogli di servizio, per essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

6. Gli addetti al controllo possono accedere ai locali della rimessa allo scopo di verificare la presenza e le condizioni del veicolo.

7. Al fine di svolgere le attività di vigilanza sulla rimessa, sul veicolo e sui fogli di servizio, qualora l'accesso alla rimessa non sia possibile il titolare o suo incaricato dovrà con sollecitudine provvedere a soddisfare l'invito degli organi di vigilanza e consentire l'accesso alla rimessa ovvero la verifica del veicolo e l'esame dei fogli di servizio.

ARTICOLO 27 - Tariffe del servizio di NCC

1. La tariffa da applicare al servizio di NCC può essere stabilita, prima dell'inizio del servizio, da un accordo fra noleggiatore ed utente, che comunque dovrà rientrare nei parametri minimi e massimi delle tariffe chilometriche emanate dal Ministero dei trasporti, come indicato dall'articolo 13 della Legge 21/92 e della Delibera del Consiglio regionale 1° Marzo 1995 n. 131.

ARTICOLO 28 - Sospensione validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'intestatario della stessa incorra in una delle ipotesi di sospensione dal ruolo ai sensi dell'articolo 11-bis comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 21/1992.

2. Al momento in cui l'interessato abbia notizia dell'avvenuta sospensione dal ruolo è tenuto a dare immediata comunicazione a mezzo PEC al Comune indicando gli estremi del provvedimento, la decorrenza e la sua durata.

3. Nell'ipotesi di mancata comunicazione di quanto previsto dal comma precedente, qualora il Comune accerti che nel periodo di sospensione non comunicato il servizio sia stato svolto, verrà applicata una sospensione dell'autorizzazione pari alla durata della sospensione dal ruolo non comunicata. La decorrenza di tale sospensione avverrà alla conclusione della sospensione originaria, previo provvedimento amministrativo preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

4. Per tutta la durata della sospensione prevista dal presente articolo, il veicolo dovrà essere ricoverato all'interno della rimessa comunicata al momento del rilascio dell'autorizzazione oppure in luogo diverso purché prontamente comunicato al Comune a mezzo PEC.

ARTICOLO 29 - Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è revocata in tutti i casi in cui tale provvedimento sia previsto da una disposizione nazionale o regionale ed anche:

a) nell'ipotesi di applicazione della revoca della patente quale sanzione accessoria secondo il disposto dell'articolo 186-bis, comma 5 o dell'articolo 187 del D.lgs. 285/1992;
b) qualora l'interessato non possegga più i requisiti di moralità previsti dall'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale della Toscana 6 Settembre 1993 n. 67;
c) nell'ipotesi di cancellazione dal Ruolo dei conducenti per le cause previste dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) della Legge 21/1992;

2. Nelle ipotesi previste dai punti a) e c) del comma precedente, il luogo di ricovero del veicolo dovrà essere la rimessa ubicata in questo territorio comunale indicata al momento del rilascio dell'autorizzazione oppure in luogo diverso purché prontamente comunicato al Comune a mezzo PEC.

3. Si procede alla revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, anche nell'ipotesi in cui l'intestatario non abbia più la disponibilità della rimessa ubicata in questo territorio comunale, ovvero nel caso di mancato mantenimento della sede operativa o unità locale in questo Comune.

4. Si procede alla revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, nell'ipotesi che il titolo autorizzativo essendo stato ottenuto anche attraverso l'utilizzo di un punteggio dovuto alla disponibilità a "svolgere, anche gratuitamente, servizi di tipo sociale", come indicato dall'articolo 16 comma 3 del presente regolamento, non intenda svolgere tale attività, ovvero sia stato già richiamato ufficialmente ad adempiere a tale impegno.

5. Si procede alla revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, qualora l'intestatario dell'autorizzazione non consenta agli incaricati del comune di svolgere, sul veicolo o nella rimessa, i necessari controlli previsti dall'articolo 26 del presente regolamento.

6. Si procede alla dichiarazione di decadenza ed esclusione dalla graduatoria di assegnazione qualora non sia data comunicazione della rimessa nei termini indicati dall'articolo 16 comma 12 del presente regolamento.

7. I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ARTICOLO 30 - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non sia già previsto da una disposizione nazionale o regionale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento, entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione dell'accertamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/00.

ARTICOLO 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, difformi rispetto alle disposizioni normative e regolamentari, devono essere sanate entro i successivi 6 mesi. Decorso tale termine si procede a sanzionare tali situazioni e emettere gli eventuali provvedimenti amministrativi necessari a ripristinare la regolarità di quanto accertato o dichiarare la revoca delle autorizzazioni.